



# Diritto & Fisco

I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
LE MIGLIORI  
ESPERIENZE ITALIANE  
DI ENFORCEMENT

in edicola con



DECRETO LEGGE FISCALE/ Lo Statuto del contribuente per la nuova Equitalia

## Più competenze ai tributaristi Assistenza sull'attività stragiudiziale con le Entrate

DI CRISTINA BARTELLI

**C**ompetenze allargate per i tributaristi. Arriva infatti la possibilità di assistere il contribuente negli strumenti deflativi del contenzioso tributario, e nelle procedure stragiudiziali. La novità è contenuta nel testo della legge di conversione al decreto legge fiscale (193/2016) approvato dalle commissioni bilancio e finanze della Camera, che, lunedì, sarà all'esame dell'aula di Montecitorio su cui sarà posta la questione di fiducia.

L'emendamento, presentato da Michele Pelillo, vicepresidente della commissione finanze della Camera, introduce un articolo 6-bis, rubricato rappresentanza e assistenza dei contribuenti. Nel testo si estende la competenza a rappresentare in giudizio, per la cosiddetta attività stragiudiziale, anche ai professionisti «di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4». «Si trattava», spiega Pelillo, «di sistemare una disposizione che era già in vigore da almeno tre anni».

Giudizio positivo del lavoro è espresso dal relatore al provvedimento Paolo Tancredi: «È un passo avanti tra i contribuenti e fisco: voluntary disclosure e rottamazione delle cartelle sono misure eque che danno maggiore spazio. Abbiamo introdotto norme di semplificazione e misure al regime dei minimi. Sulla chiusura di Equitalia», aggiunge Tancredi, «va fatta manutenzione ma il passaggio era stato chiesto dal dibattito pubblico».

Alla nuova Equitalia si applicheranno le norme dello Statuto del contribuente. E non solo, nelle pieghe del testo pronto per l'aula della Camera, nella riscrittura della nuova Equitalia è prevista l'applicazione al nuovo soggetto dello Statuto del contribuente (legge 212/2000).

Una previsione di non poco conto, visto che finora per la società della riscossione non si poteva esplicitamente fare riferimento e applicare le norme dello statuto del contribuente in

quanto si trattava di una spa. C'erano sempre nella legge 212/2000 dei rinvii all'applicazione delle norme agli agenti riscossori (essendo la legge precedente alla nascita di Equitalia) ma mai un'applicazione tout court.

Una sorta di dichiarazione programmatica visto che nell'articolo si precisa che si conformerà ai principi dello statuto «con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede. Ma le modifiche alla ossatura di Agenzia delle entrate-Riscossione non si fermano qui. Nel nuovo articolo 1 si legge che a far data dal 1° luglio 2017 l'ente pubblico economico che nasce dalle ceneri di Equitalia sarà un ente strumentale dell'Agenzia delle entrate e potrà anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società partecipate da questi ultimi.

Inoltre è richiesta la creazione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione dei servizi in modo da consentire al contribuente di individuare il debito originario.



Il testo della legge di conversione sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

### Paracadute ai nuovi forfettari

#### Le novità al regime forfettario in arrivo

Cessioni all'esportazione	Ammesse sulla base di limiti e modalità da stabilirsi con successivo dm
Superamento limite annuo ricavi/compensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per oltre 15 mila euro è causa di esclusione</li> <li>Nel limite di 15 mila euro possibile permanere nel forfait pagando il 27% sulla eccedenza</li> <li>Il superamento entro il limite di 15 mila euro è ammesso per non oltre due anni per quinquennio</li> </ul>

Paracadute all'uscita per i nuovi forfettari. Il superamento entro il limite di 15 mila euro delle soglie di ricavi e compensi previsti per il settore di appartenenza non determinerà automaticamente l'uscita dal regime forfettario a imposta sostitutiva. Al verificarsi di tale condizione infatti il contribuente potrà rimanere nel regime forfettario a patto di assoggettare il reddito relativo alla parte eccedente dei ricavi o compensi a un'imposta sostitutiva del 27% anziché del 15%.

Ammesse inoltre, seppur con limiti e condizioni da stabilirsi con un successivo decreto ministeriale, anche le cessioni all'esportazioni ed operazioni assimilate effettuate dai soggetti forfettari.

Le due novità sono contenute nel nuovo articolo 7-sexies del decreto legge n. 193/2016 introdotto durante i lavori di conversione la cui rubrica è «semplificazioni per i contribuenti in regime cosiddetto dei minimi». In realtà le modifiche in oggetto non riguardano il regime dei minimi che per intendersi era quello originariamente introdotto dalla legge n. 244 del 2007 ne poi modificato dal d.l. n. 98 del 2011 e che continua ad applicarsi, in via residuale e a esaurimento, per alcuni contribuenti sopravvissuti alla dead line per l'accesso fissata al 31 dicembre 2015.

Le modifiche apportate dal collegato fiscale alla manovra 2017 riguardano infatti il regime forfettario introdotto dalla legge n. 190/2015 e poi ulteriormente modificato dalla legge n. 208/2015.

Il regime si caratterizza per l'assoggettamento a imposta sostitutiva del reddito determinato sulla base dell'applicazione di un coefficiente di redditività variabile da settore a settore, ai ricavi o compensi complessivi conseguiti nell'anno di riferimento.

Per ogni settore di attività il regime individua inoltre delle soglie massime su base annua dei ricavi o compensi il cui superamento, prima delle novità in arrivo, costituiva sempre e comunque causa di fuoriuscita dal regime dall'anno successivo.

Grazie alla modifica introdotta, che dovrebbe applicarsi al periodo d'imposta in corso, il superamento del limite dei ricavi annui non determinerà sempre la fuoriuscita dal regime con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Se tale superamento è contenuto nel limite di 15 mila euro il contribuente potrà optare per la permanenza nel regime a forfait a patto di assoggettare il reddito relativo a tale eccedenza, ottenuto come prodotto tra l'eccedenza stessa ed il coefficiente di redditività del settore, all'aliquota maggiorata dell'imposta sostitutiva del 27%.

In sostanza in queste situazioni il regime avrà due scaglioni di imposta sostitutiva, quello del 15% fino al limite dei ricavi o compensi e quello del 27% per l'importo eccedente ma entro i 15 mila euro.

La possibilità di rimanere comunque nel regime, anche in caso di superamento del limite dei ricavi o compensi, è consentita, però, soltanto per due anni, anche non consecutivi, all'interno di ogni quinquennio di osservazione.

Andrea Bonghi

### Commercialisti, onorari da rivedere

Da lunedì saranno spedite 5,4 milioni di comunicazioni dei commercialisti ai propri clienti per rinegoziare il costo dell'assistenza legata ai nuovi adempimenti introdotti dal decreto legge fiscale che i professionisti non esitano a chiamare tassa occulta sulle partite Iva. In una nota inviata ieri le Associazioni dei commercialisti, Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdec, Unico ribadiscono che il Governo «prosegue nella politica delle semplificazioni al contrario non soltanto ignorando professionisti e contribuenti ma affossando le stesse prospettive di crescita e sviluppo del Paese». «Come Commercialisti», concludono le Associazioni, «sentiamo il dovere di esprimere il nostro

profondo dissenso verso provvedimenti che si rivelano inutili contro gli evasori e vessatori nei confronti di chi le tasse le paga già». La conseguenza sarà dunque quella di un invito ai propri iscritti a spedire ai propri clienti (5,4 milioni di soggetti in partita Iva) la comunicazione in cui spiegano di esseri costretti a rivedere gli onorari per adempiere ai nuovi adempimenti introdotti e che sulla base delle sanzioni formulate si troveranno ad avere problemi in caso di errori materiali tanto da spiegare ai propri clienti di essere di fronte «al varo di una nuova TASSA (occulta, ma reale) sulle partite Iva».

E invitano i clienti/contribuenti a unirsi nella protesta.